



LEGGE 25 maggio 2004 n.68

REPUBBLICA DI SAN MARINO

NORME IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

PER LA PRIMA INFANZIA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 maggio 2004

TITOLO I

Finalita' ed oggetto della legge

Art. 1

(Finalità)

La presente legge in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e alla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, detta i principi generali che autorizzano l'apertura e definisce i requisiti per il funzionamento o la prosecuzione di attività dei servizi socio-educativi destinati ai bambini in età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie. Tali servizi sono volti a favorire il benessere e la crescita armonica dei bambini e delle bambine e ad affiancare le famiglie nei loro compiti educativi.

Nei servizi rivolti alla prima infanzia, lo Stato garantisce e riconosce il diritto alla formazione e sviluppo di ogni individuo, sancisce la centralità del bambino quale soggetto del complesso di azioni socio-educative che mirano a favorire il suo sviluppo globale orientandone e valorizzandone l'unicità, in un'ottica di collaborazione con la famiglia.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono forniti dallo Stato, dal privato sociale e dai privati, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.

Art. 2

(Servizi socio-educativi per la prima infanzia)

Le strutture socio-educative per la prima infanzia, si distinguono in:

- a. Asili nido
- b. Servizi integrativi
- c. Servizi innovativi

Il sistema delle strutture socio-educative è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

I principi generali che regolano il sistema sono i seguenti:

a partecipazione dei genitori alla verifica delle attività con massima informazione sui progetti pedagogici e sulla gestione dei servizi quale strumento di condivisione delle scelte educative.

b) integrazione fra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra Stato e soggetti gestori pubblici e privati;

c) raccordo e continuità con la Scuola dell'Infanzia e collaborazione con tutti i servizi sociali;

d) inserimento dei bambini disabili quale diritto all'integrazione sociale ed educativa;

e) sostegno alle famiglie monogenitoriali;

f) intervento economico delle famiglie alla gestione dei servizi.

I servizi socio-educativi per la prima infanzia possono essere esercitati anche in forma societaria: in tal caso le quote sociali o le azioni che devono essere nominative, non possono essere sottoscritte o detenute da società anonime o da società finanziarie e fiduciarie.

La cessione dell'attività o di quote societarie di maggioranza è subordinata ad autorizzazione del Congresso di Stato; la cessione di quote societarie di minoranza comporta il gradimento del Congresso di Stato.

Art. 3

(Asilo nido)

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre un luogo di accoglienza e cura, crescita, socializzazione e sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino. Eccezionalmente possono essere accolti all'asilo nido bambini che abbiano compiuto i due mesi di età qualora vi siano particolari esigenze familiari debitamente documentate.

In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali, possono essere previsti asili nido a tempo parziale o modalità di funzionamento dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, modalità di iscrizione, orari di frequenza, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

Nell'asilo nido è garantito l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale in attuazione dell'articolo 3 della [Legge 21 novembre 1990 n. 141](#) (Legge quadro per la tutela dei Diritti e l'integrazione sociale dei portatori di deficit); in tal caso il rapporto numerico Educatore/Addetto Asilo Nido/bambino potrà essere modificato come indicato nel Regolamento allegato.

Art. 4

(Servizi integrativi)

Lo Stato promuove l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo. Tali servizi di affiancamento al nido, si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale; offrono soluzioni diversificate sul piano metodologico-didattico, strutturale ed organizzativo, secondo i principi stabiliti dalla presente legge.

I servizi integrativi sono finalizzati a:

- a. consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
- b. agevolare la realizzazione di nidi pubblici integrati presso le scuole dell'infanzia;
- c. favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi tenendo conto degli orientamenti pedagogici dei rispettivi settori.

Le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche preposte e nel rispetto della loro autonomia.

Sono servizi integrativi:

- i centri per bambini e genitori;
- gli spazi bambini.

I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini, insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti.

Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dai dodici ai trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di frequenza di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.

Gli spazi bambini si differenziano dagli asili nido a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non prevedono necessariamente il servizio mensa né necessariamente locali specifici per il riposo dei bambini.

I servizi integrativi possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da

consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.

Art. 5

(Servizi innovativi)

Lo Stato favorisce la realizzazione di servizi innovativi quali:

a) asili nido o micro-nidi all'interno dei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei figli dei residenti nel territorio limitrofo;

b) Educatore Familiare: nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati.

L'Educatore Familiare è un servizio sperimentale da attuarsi presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati nella legge per l'accesso a posti di educatore nei servizi per la prima infanzia, dovrà essere in possesso di uno specifico corso di formazione. Per l'Educatore Familiare il rapporto numerico non deve essere superiore a tre bambini ogni educatore. Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in ragione dell'età dei bambini, scelgono lo stesso educatore che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime anche a rotazione, ma con una periodicità non inferiore ai quattro mesi, per salvaguardare la stabilità dei punti di riferimento dei bambini.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatore e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Lo Stato dovrà garantire la qualificazione del servizio di Educatore Familiare attraverso i seguenti strumenti:

- a. la formazione permanente dell'educatore, anche tramite la partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli altri servizi per l'infanzia;
- b. la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche qualificate (coordinatore pedagogico) anche tramite accordi con le strutture private operanti sul territorio;
- c. la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatori agli altri servizi integrativi all'asilo nido;
- d. la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche relative alla crescita dei figli e in particolare quelle della sicurezza e dell'alimentazione.

TITOLO II

autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi

socio-educativi a gestione statale o privata

Art. 6

(Obbligatorietà del rispetto dei requisiti funzionali e strutturali)

L'apertura e la gestione di Asili Nido e di ogni altro servizio socio-educativo privato o statale, è soggetta all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalla loro denominazione.

Le strutture pubbliche e private per la loro apertura o per l'esercizio dell'attività debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 15 e dal Regolamento allegato.

Tali requisiti attengono gli elementi indispensabili per garantire condizioni di sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché le capacità del servizio offerto di assolvere alle relative funzioni.

Art. 7

(Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi)

Nell'ambito dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è istituita la Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi.

La Commissione è composta da un Esperto psicopedagogico nominato dal Congresso di Stato per la durata di 3 anni eventualmente rinnovabili, con funzioni di Presidente, da un Esperto in campo socio-educativo, indicato dal Dirigente del Servizio Minori - Dipartimento Sanità, Sicurezza Sociale e Previdenza, ed individuato anche fra il personale alle dipendenze del Servizio stesso e da un rappresentante ciascuno del Servizio Igiene Ambientale e dell'Ufficio Urbanistica.

La Commissione esprime un parere vincolante sulla esistenza dei requisiti funzionali e strutturali stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento allegato per l'apertura degli Asili Nido nonché sulla sospensione dell'attività nei casi di cui al successivo articolo 13. La Commissione ha inoltre compiti di vigilanza e controllo sui servizi socio-educativi. Redige una relazione dettagliata in base alle segnalazioni di anomalie nel funzionamento dei servizi, da inoltrarsi al Congresso di Stato ed ai soggetti gestori delle strutture. Spetta all'Esperto psicopedagogico ed all'Esperto in campo socio-educativo dettare le linee-guida degli Orientamenti Pedagogici cui devono adeguarsi gli Asili Nido nella predisposizione del progetto pedagogico previsto dall'articolo 15. La Commissione effettua altresì per il Congresso di Stato, le verifiche previste dal presente titolo anche avvalendosi degli uffici ed organismi competenti.

Presso la Commissione Tecnica è istituito il Registro dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio-educativi e dei soggetti accreditati.

Art. 8

*(Procedura per la richiesta di apertura, trasformazione, ampliamento
o adeguamento delle strutture socio-educative)*

Il legale rappresentante dei soggetti gestori una delle strutture di cui all'articolo

2 che intenda aprire, trasformare o ampliare una struttura socio-educativa deve presentare apposita domanda di autorizzazione al Congresso di Stato, tramite la Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale e la Previdenza.

La domanda di autorizzazione deve necessariamente contenere:

- a. l'indicazione del gestore della struttura;
- b. l'ubicazione della struttura;
- c. le caratteristiche fondamentali della struttura che la assegnano ad uno dei tipi previsti all'articolo 2.;
- d. il numero di bambini massimo ospitabile.

L'autorizzazione viene concessa dal Congresso di Stato dopo che l'apposita istruttoria effettuata dalla Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi abbia accertato che la struttura adempia sia agli obblighi imposti dalle norme vigenti in materia di edilizia e igienico-sanitaria, sia ai requisiti funzionali e strutturali stabiliti con la presente legge e con il Regolamento allegato previsto al successivo articolo 21.

Art. 9

(Accreditamento)

Lo Stato, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema delle strutture socio-educative in un'ottica di sussidiarietà, come previsto all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, istituisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.

L'accREDITAMENTO viene concesso dal Congresso di Stato, sentito il parere vincolante della Commissione tecnica, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati.

Art. 10

(Requisiti per l'accREDITAMENTO)

Al fine dell'accREDITAMENTO i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 15, devono:

- a. attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione di un sistema socio-educativo integrato;
- b. assicurare la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione;
- c. dotarsi di strumenti e metodologie di valutazione del servizio adeguati.

Art. 11

(Funzioni di vigilanza)

I compiti preventivi, ispettivi e di controllo tesi a garantire il rispetto delle norme vigenti, sono svolti dalla Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi.

In particolare, l'intervento di vigilanza deve essere rivolto a verificare la permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione dell'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento e il loro aggiornamento sulla base dell'evoluzione delle norme medesime.

La Commissione Tecnica redige un rapporto annuale sulla attività di vigilanza e controllo espletata, da inviarsi al Congresso di Stato, ai soggetti gestori delle strutture e alle Organizzazioni Sindacali.

Art. 12

(Interventi in caso di inosservanza delle norme)

In caso di constatata inosservanza delle norme di cui alla presente legge e al Regolamento allegato, la Commissione Tecnica ha l'obbligo di emanare apposita diffida a carico del legale rappresentante della struttura affinché provveda ad eliminare le violazioni entro un termine non superiore a 30 giorni.

In caso di inadempienza, le violazioni sono accertate mediante processo verbale in cui sono determinate:

- la natura del fatto e le circostanze di tempo e di luogo;
- le norme alle quali si è contravvenuto.

Del processo verbale viene data immediata comunicazione alle competenti autorità ed all'interessato.

Art. 13

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento)

Il Congresso di Stato, su proposta della Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi può, a seconda dei casi, sospendere o revocare l'autorizzazione all'apertura della struttura. In via cautelativa, anche la Commissione Tecnica può procedere alla sospensione dell'attività della struttura.

La sospensione ha luogo qualora le violazioni accertate comportino pregiudizio per gli utenti e per gli operatori e qualora il gestore previamente diffidato, non vi abbia posto rimedio.

La revoca ha luogo qualora sia accertato:

- a. il venir meno dei requisiti e quando il gestore, la cui autorizzazione sia già stata sospesa, non abbia provveduto ad adeguarsi nel termine assegnato;
- b. che gravi difetti di funzionamento e gravi violazioni di leggi e regolamenti comportino rilevanti pregiudizi per gli utenti e per gli operatori;
- c. il comportamento recidivante nel provvedimento di sospensione.

Avverso i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione, sono ammessi i mezzi di impugnazione di cui alla [Legge 28 giugno 1989 n. 68](#).

TITOLO III

Caratteristiche generali dell'area e della struttura

Art. 14

(Area di destinazione)

Gli Asili Nido ed i servizi integrativi devono essere ubicati in un'area accessibile, distante da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sedi di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

I servizi di cui sopra devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.

Art. 15

(Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento)

Tutte le strutture socio-educative per ottenere l'autorizzazione al funzionamento sono tenute a rispettare e devono adeguarsi ai seguenti requisiti funzionali e strutturali:

- a. disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative in aderenza alle linee-guida di cui all'articolo 7, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- b. disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 19 della presente legge;
- c. conformità alle leggi vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi;
- d. abbattimento delle barriere architettoniche in relazione alle caratteristiche dell'utenza accolta;
- e. possesso di arredi, attrezzature, suppellettili e finiture tali da garantire funzionalità di uso, sicurezza e idonee condizioni di vivibilità, nonché utilizzo di materiali non pericolosi, che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche;
- f. utenza con caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni espressi. In caso di caratteristiche diverse, queste devono essere compatibili fra loro anche in relazione alle attività della struttura;
- g. risorse umane impiegate nell'offerta dei servizi qualificate professionalmente come disposto all'articolo 16;
- h. applicazione al personale dipendente, della normativa vigente in materia secondo il profilo professionale di riferimento;
- i. applicazione del rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nell'allegato Regolamento;
- j. adozione, qualora vengano forniti uno o più pasti, della tabella dietetica approvata dal Servizio Pediatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e di procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa in vigore in materia;
- k. copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- l. destinazione di una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di 36 ore annuali, per attività di aggiornamento, di programmazione delle attività educative e per la valorizzazione della

partecipazione delle famiglie.

L'esercizio delle attività e l'offerta delle prestazioni tutelate dalla presente legge sono, altresì, subordinati al rispetto dei requisiti specificatamente definiti con il Regolamento allegato per ciascuna tipologia strutturale.

TITOLO IV

Personale dei servizi socio-educativi

e coordinamento pedagogico

Art. 16

(Qualificazione e requisiti del personale)

Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto agli Asili Nido ove previsto. Gli educatori dei servizi integrativi e innovativi, devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori degli Asili Nido, anche al fine di garantire la mobilità fra i servizi.

Il personale educatore utilizzato per la prestazione del servizio di Asilo Nido deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

1. diploma universitario di 1° livello di Educatore;
2. laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione;
3. laurea in Scienze della Formazione Primaria purché conseguita entro l'anno Accademico 2006/2007;
4. diploma di: Assistente di Comunità Infantile; Tecnico dei Servizi Sociali; purché conseguiti entro l'anno scolastico 2002/2003;
5. oltre ai titoli di studio previsti ai precedenti punti 1,2,3,4, agli educatori che seguono bambini disabili sono richieste preparazione e competenza specifiche, certificate dalla frequenza ad idonei corsi di formazione.

In caso di irreperibilità di personale con i titoli di cui al comma che precede, per la figura dell'Educatore previsto nelle varie strutture socio-educative, sono riconosciuti validi i titoli di studio di: diploma di Liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico, Istituto Magistrale, Assistente all'Infanzia, Dirigente di Comunità purché conseguiti entro l'anno scolastico 2002/2003, da reperirsi dalle pubbliche graduatorie dell'Ufficio del Lavoro.

In conformità a quanto previsto dalla [Legge 13 febbraio 1980 n. 10](#), l'Istituto per la Sicurezza Sociale promuove corsi periodici obbligatori di formazione professionale, di qualificazione e di aggiornamento a tutti i livelli, coordinandone la durata e la frequenza con i tempi di attività degli Asili Nido.

Il personale addetto agli Asili Nido deve essere in possesso di licenza di Scuola Media Inferiore e di apposito corso di formazione. Coloro che hanno conseguito l'apposito corso di formazione all'entrata in vigore della presente legge, potranno iscriversi anche con il titolo di studio della scuola dell'obbligo in

relazione all'età scolare.

Art. 17

(Compiti del personale)

Gli educatori hanno competenze relative all'accoglienza, alla cura, allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino, alla relazione con le famiglie e all'organizzazione e al funzionamento del servizio.

Il personale addetto agli Asili Nido svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali per garantire benessere e sicurezza ai bambini e collabora con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Svolge anche i compiti relativi alla preparazione e alla distribuzione dei pasti in accordo con il Servizio Pediatrico.

Sono previsti incontri periodici del personale con il coordinatore pedagogico di cui all'articolo 19 per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 18

(Collegialità e lavoro di gruppo)

L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio. Una parte dell'orario lavorativo del personale potrà essere destinata ad attività formative, di organizzazione e di gruppo in un'ottica di flessibilità al di fuori del contatto con gli utenti, pur rispettandone le esigenze.

Art. 19

(Coordinatore pedagogico)

Il Coordinatore pedagogico, cui compete il coordinamento pedagogico dei Nidi, è la figura professionale in possesso di diploma di laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico oppure in possesso degli stessi titoli di studio previsti per il personale Educatore con almeno 5 anni di servizio specifico nel settore pubblico o privato.

Il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra il personale educativo e quello addetto agli Asili Nido ove previsto secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia offerto.

Il coordinatore pedagogico svolge altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari.

TITOLO V

Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 20

(Oneri finanziari)

La spesa necessaria alla realizzazione e gestione degli Asili Nido a gestione statale è imputata su apposito capitolo del Bilancio dello Stato. Al finanziamento ed al funzionamento degli Asili Nido a gestione statale concorrono i genitori, o chi per loro, mediante il pagamento di una retta mensile stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

La retta può essere portata in detrazione quale spesa deducibile ai sensi della [Legge 13 ottobre 1984 n. 91](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Parimenti la retta degli Asili Nido a gestione privata è deducibile ai sensi del comma che precede.

Art. 21

(Regolamento)

I requisiti strutturali, impiantistici, di arredo ed i requisiti organizzativi relativi ai diversi servizi previsti dalla presente legge sono altresì contenuti nel Regolamento allegato.

Art. 22

(Norme transitorie)

Le norme di cui ai Titoli II e III della presente legge si applicano alle strutture destinate ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di nuova realizzazione.

Alle strutture già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato al fine di adeguare le strutture stesse alle disposizioni della presente legge concede il termine massimo di tre mesi per i requisiti funzionali mentre per i requisiti strutturali ed edilizi il termine massimo di diciotto mesi.

Art. 23

(Disposizioni finali)

Entro il 31 dicembre 2004 la competenza dei Servizi Socio-Educativi per la prima infanzia sarà trasferita alla Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione nell'ambito del settore educativo del relativo Dipartimento.

Fino al trasferimento di cui sopra, le competenze in materia di Asili Nido rimangono in capo al Servizio Minori - Dipartimento Sanità, Sicurezza Sociale e Previdenza. Parimenti il personale impiegato nell'espletamento del servizio rimane alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e regolato dalle disposizioni contenute nella [Legge 19 settembre 1993 n. 106](#) ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge in materia di titoli di studio, che trova pertanto immediata applicazione per il settore privato, mentre per il

settore pubblico in occasione della formulazione delle pertinenti graduatorie per l'anno 2004/2005 ai sensi della [Legge 17 luglio 1979 n. 41](#).

Sono altresì fatti salvi gli Accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in materia di rapporto numerico - Educatore, Addetto/Bambino - del personale in servizio negli Asili Nido.

Contestualmente al trasferimento di cui al primo comma, dovranno essere riviste le competenze che la presente legge assegna agli organi ed organismi istituzionali dell'I.S.S. e alla Segreteria di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale e la Previdenza.

La figura del Coordinatore pedagogico prevista all'articolo 19, per gli Asili Nido statali sarà istituita, come autonoma posizione d'organico; nel frattempo le funzioni che la legge attribuisce al Coordinatore pedagogico sono assunte dal Dirigente Servizio Minori.

Al fine della predisposizione del progetto pedagogico di cui all'articolo 15, in parziale deroga a quanto disposto al terzo comma dell'articolo 7, fino al 31 dicembre 2004 sono riconosciute valide le linee-guida attualmente disposte dalla Direzione del Servizio Minori e seguite dagli Asili Nido statali.

Art. 24

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ed abroga ogni norma in contrasto con essa.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione dell'ISS, su proposta del Dirigente Servizio Minori emanerà un Regolamento organizzativo-gestionale degli Asili Nido statali, da inviarsi alla Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi, che contenga i seguenti aspetti:

- orari di apertura;
- frequenza dell'utenza;
- calendario;
- ammissioni e periodi di ingresso;
- modalità di iscrizione degli utenti e criteri di formazione delle graduatorie nonché relative graduatorie;
- rette.

Parimenti, i gestori privati delle strutture degli Asili Nido dovranno comunicare gli aspetti sopra previsti alla Commissione Tecnica di cui all'articolo 7, al momento dell'apertura della struttura ed ogni qualvolta vengono introdotte variazioni, rendendoli noti all'utenza, con opportune forme di conoscenza.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2004/1703 d.F.R

I Capitani Reggenti

Paolo Bollini – Marino Riccardi

Il Segretario Di Stato

Per Gli Affari Interni

Loris Francini

Allegato

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI

SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

PARTE I

requisiti strutturali, impiantistici e di arredo

1. *Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture*

L'area dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere facilmente accessibile. La struttura deve preferibilmente essere articolata su un unico livello.

2. *Caratteristiche e tipologie degli spazi*

Tutti gli spazi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, interni ed esterni devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e ludiche, tali

da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

3. *Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere*

La struttura destinata a servizi socio-educativi per la prima infanzia non può essere collocata al primo seminterrato, salvo quanto disposto per i locali di servizio a proposito degli asili nido al paragrafo 2.1 del presente regolamento.

Tutti gli spazi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono garantire i requisiti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 15.

Devono, inoltre, essere garantiti i seguenti requisiti:

- o corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;
- o sicurezza nell'impiego: la struttura interna ed esterna del nido, l'arredo ed i giochi devono essere tali da limitare al massimo rischi di incidenti;
- o salubrità e benessere ambientale: nel servizio devono essere garantiti, il benessere respiratorio, olfattivo, acustico, visivo, microbiologico, allergico, elettromagnetico e da radioattività ambientale; in particolare le attrezzature, gli arredi fissi e mobili e i materiali, devono essere adeguati alle diverse età ed attività dei bambini, nonché alle esigenze professionali degli operatori e alla partecipazione dei genitori e devono possedere requisiti di salubrità e atossicità;
- o spazi, impianti e arredi devono essere rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste.
- o Per la sicurezza rispetto ad intrusioni o furti sia negli spazi esterni che all'interno devono essere previste adeguate soluzioni.

PARTE II

asilo nido

1. *Standard quantitativi dell'area*

La struttura destinata ad asilo nido se aggregata ad altro servizio non educativo, né scolastico, deve avere un ingresso indipendente; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi l'ingresso può essere unico. La struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare una struttura su un unico livello si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano.

2. *Spazi essenziali nel nido*

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto

educativo. Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere anche in questo caso un ambiente filtro per la tutela microclimatica degli spazi interni, si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni a tutti i bambini;
- d) spazi per operatori, servizi generali e spazi a disposizione dei genitori;
- e. area esterna.

1. Rapporto tra superficie coperta e capienza

La definizione della superficie utile netta per il nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve tenere conto degli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e di quelli destinati ai servizi generali, ivi compresi gli spazi destinati alle attività degli adulti. Tale superficie è individuata in mq complessivi 9,5 per posto bambino.

2. Caratteristiche degli spazi esterni e criteri per l'organizzazione

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere:

- a. una zona pavimentata
- b. zone attrezzate con arredi e materiali diversificati per le attività ludiche;
- c. zone attrezzate solo a verde.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dell'area di pertinenza dei bambini.

Lo spazio esterno deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, e tramite specifico progetto pedagogico, da parte di famiglie con bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera, il gioco strutturato, motorio e simbolico, in continuità con spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età e alle differenti dimensioni evolutive del bambino e devono essere sufficienti in base al numero totale dei bambini.

Gli spazi esterni pertinenti alla struttura, non di uso dei bambini, devono essere dotati di idonea recinzione per garantire la sicurezza dei piccoli.

1. Criteri per l'organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi, destinati a gioco libero, atelier e laboratori o altre attività, individuate nel progetto

educativo di riferimento.

Tali spazi sono utilizzati a rotazione o contemporaneamente per attività individuali e di grande o piccolo gruppo, da bambini anche appartenenti a sezioni diverse. In un polo per l'infanzia, comprendente il nido e la scuola materna ed eventualmente ulteriori servizi socio-educativi, gli spazi comuni a tutti i bambini potranno essere utilizzati da ciascuna delle comunità ospitate nel polo. Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli standard previsti specificatamente per le attività dei bambini nell'asilo nido.

2. Definizione e organizzazione delle unità funzionali

La sezione rappresenta l'unità spaziale ed organizzativa minima dell'asilo nido.

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini, della possibilità di organizzare gruppi diversi, nonché della differenziazione delle attività.

Le sezioni sono distinte per fasce di età omogenee. Sono possibili inoltre organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi.

La struttura dell'asilo nido può articolarsi su più sezioni in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione comprende spazi idonei a svolgere le seguenti funzioni:

- a. il gioco e le attività individuali e di gruppo;
- b. il riposo;
- c. il pasto;

d) l'igiene personale. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ed un posto lavabo ogni sei bambini avendo come riferimento anche le diverse età.

1. Servizi generali

I servizi generali sono costituiti da:

- a. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e per l'igiene personale;
- b. uno o più spazi laboratorio destinati agli operatori e ai genitori, con funzioni di preparazione e allestimento del materiale didattico, riunioni e incontri di lavoro, archivio e attività amministrativa, documentazione e biblioteca;
- c. la cucina, conforme alle norme in materia o agli standard internazionali;
- d. ove possibile un vano per la zona pranzo del personale;
- e. un locale o uno spazio guardaroba per la biancheria pulita, utilizzabile, eventualmente come stireria;
- f. un locale o uno spazio adibito a lavanderia e a deposito biancheria sporca, dimensionato e attrezzato secondo il tipo di servizio fornito; il servizio di lavanderia può essere commissionato all'esterno, purché all'interno sia previsto un deposito per la biancheria sporca;
- g. uno o più vani tecnici;
- h. un locale o uno spazio adeguatamente protetto destinato a deposito per

materiali di pulizia ed un locale destinato a deposito per attrezzature.

1. *Tablette dietetiche e pasti*

A tutela della salute dei bambini, gli Asili Nido adottano tabelle dietetiche approvate dal Servizio Pediatrico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

In materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, è necessario dare priorità all'utilizzo di prodotti biologici e garantire l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore all'anno e, in tal caso, deve essere previsto un terminale di cucina attrezzato, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura.

2. *Ricettività*

La ricettività minima e massima degli Asili Nido è fissata rispettivamente in 16 e 60 posti bambino.

In considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti degli Asili Nido, i soggetti gestori, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti, potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 10%.

3. *Micro -nidi*

Il micro-nido si differenzia dall'asilo nido solo in quanto prevede l'accoglienza di un numero più ridotto di bambini. La ricettività minima e massima è fissata rispettivamente in 6 e 14 posti-bambino, fermo restando la possibilità, anche in questo caso, di diminuire o aumentare tali indici nella misura massima del 10%. Per gli spazi interni ed esterni valgono gli stessi standard ed i criteri previsti per gli Asili Nido.

PARTE III

servizi integrativi

3.1 Spazi bambini

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di cinquanta bambini.

Gli spazi esterni devono avere le caratteristiche previste per gli Asili Nido. La definizione della superficie utile netta minima deve tenere conto di due indici distinti:

mq 6,5 per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificatamente alle attività dei bambini;

mq 2 per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

3.2 Centri per bambini e genitori

Ciascun centro per bambini e genitori deve avere una ricettività che consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificatamente organizzate per i bambini e per gli adulti.

La definizione della superficie utile netta deve tenere conto di due indici distinti:

mq 5,5 per utente per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini e degli adulti

mq 1,5 per utente per quanto riguarda i servizi generali.

Per utente si intende ciascun bambino. Gli spazi devono essere articolati in modo da prevedere:

zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

spazi destinati a servizi generali.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti esterni, e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni 10 bambini adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

PARTE IV

requisiti organizzativi

4.1 Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi. Per questo motivo il presente regolamento indica una serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che tengono conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età, delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura dei servizi.

Con particolare riferimento all'età dei bambini e ai tempi dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto agli Asili Nido dove richiesto.

Agli affetti della determinazione del rapporto numerico, per bambino si intende

ogni bambino iscritto.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini è il seguente:

Non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi

Non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi

Non superiore a nove bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i ventiquattro mesi e i trentasei mesi.

Per il servizio centro per i bambini e genitori sono consentite modifiche al rapporto numerico in relazione allo specifico progetto pedagogico.

Per quanto riguarda il personale addetto agli Asili Nido, dove richiesto, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private o in altra maniera. Nel caso in cui tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti agli Asili Nido e bambini non può essere superiore a 18 bambini per ogni addetto.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

4.2 *Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini disabili*

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio e in relazione al numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni di asilo nido in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione.

Indice

NORME IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I

finalita' ed oggetto della legge

Art. 1 *(Finalità)*

Art. 2 *(Servizi socio-educativi per la prima infanzia)*

Art. 3 *(Asilo nido)*

Art. 4 *(Servizi integrativi)*

Art. 5 *(Servizi innovativi)*

TITOLO II

autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi socio-educativi a gestione statale o privata

Art. 6 *(Obbligatorietà del rispetto dei requisiti funzionali e strutturali)*

Art. 7 *(Commissione Tecnica dei Servizi Socio-Educativi)*

Art. 8 *(Procedura per la richiesta di apertura, trasformazione, ampliamento o adeguamento delle strutture socio-educative)*

Art. 9 *(Accreditamento)*

Art. 10 *(Requisiti per l'accreditamento)*

Art. 11 *(Funzioni di vigilanza)*

Art. 12 *(Interventi in caso di inosservanza delle norme)*

Art. 13 *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento)*

TITOLO III

caratteristiche generali dell'area e della struttura

Art. 14 *(Area di destinazione)*

Art. 15 *(Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento)*

TITOLO IV

personale dei servizi socio-educativi e coordinamento pedagogico

Art. 16 *(Qualificazione e requisiti del personale)*

Art. 17 *(Compiti del personale)*

Art. 18 *(Collegialità e lavoro di gruppo)*

Art. 19 *(Coordinatore pedagogico)*

TITOLO V

norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 20 (*Oneri finanziari*)

Art. 21 (*Regolamento*)

Art. 22 (*Norme transitorie*)

Art. 23 (*Disposizioni finali*)

Art. 24 (*Entrata in vigore*)

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.